

## IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' SCADENZA PAGAMENTI IMPOSTA ANNUALE PER L'ANNO 2020

Visto il Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, Capo I, e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la delibera G.C. n. 9 del 23.01.2020, con la quale sono state confermate le tariffe per l'anno 2020 di cui al Capo I del Decreto Legislativo 507/93 e l' aumento del 50% delle tariffe per le superfici superiori al mq soggette all' Imposta Comunale sulla Pubblicità ed al Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

Rilevato che il Comune di Velletri, agli effetti dell'applicazione del tributo, in base a quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93, è collocato nella classe III che comprende i comuni con popolazione residente da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

### si informa che

entro il **31 GENNAIO 2020** devono essere effettuati i pagamenti dell'imposta annuale sulla pubblicità.  
L'imposta va calcolata applicando le tariffe in vigore, in rapporto alla tipologia e dimensione dell'impianto pubblicitario.

Ricordiamo che è soggetta all'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in forme visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da questi luoghi percepibile, se svolta nell'esercizio di un'attività economica.

Devono pagare l'imposta tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno mezzi attraverso i quali diffondono messaggi pubblicitari nell'esercizio di attività economiche.

A decorrere dall'anno 2018, in ottemperanza alla normativa vigente, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con una delle modalità di seguito indicate:

- versamento sul **c/c bancario IBAN IT40F0510439491CC0010007261** presso **Banca Popolare del Lazio** a favore del **Comune di Velletri – Servizio di Tesoreria comunale** con specifica della causale di versamento e del codice contribuente.
- versamento tramite **modello F24**, come previsto dalla risoluzione n.137/E del 08/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando nella sezione “IMU e altri tributi locali” il codice comune L719 ed il seguente codice tributo:

### **3964 per l'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.**

I contribuenti per qualsiasi informazione sui pagamenti possono rivolgersi direttamente presso gli uffici Tosap - Affissioni e Pubblicità della Velletri Servizi Spa (tel. 06 9631533 – fax 06 96153479) in Viale dei Volsci n.57, aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e giovedì con orario 8,30-12,30 e il giovedì anche 15,30 -17,30.

Per pubblicità annuali se l'importo è superiore a € 1.549,37 è consentito il pagamento in n. 4 rate trimestrali con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.

Si devono limitare al solo pagamento dell'imposta, entro il termine previsto, tutti coloro che sono titolari di pubblicità già in corso dagli anni precedenti. Per le nuove pubblicità il pagamento dell'imposta e la presentazione dell'apposita dichiarazione deve avvenire prima dell'inizio della pubblicità ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993.

La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Si ricorda, infine, che l'art. 10, comma 1, lett. c), della Legge 28.12.2001, n. 448, ha stabilito l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.



**Città di Velletri**

Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate è dovuta una sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta.

Il contribuente che non abbia effettuato il versamento entro il termine prescritto potrà tuttavia provvedere ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante l'istituto del ravvedimento operoso: dovrà in tal caso versare, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, la sanzione ridotta contestualmente al tributo dovuto ed agli interessi calcolati in base al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Francesco Calciano